

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

Modifica del 24 giugno 2015

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)*

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009¹ sulle emissioni degli aeromobili è modificata come segue:

Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale

¹ Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago².

² In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A).

³ Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).

⁴ Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 3b Velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale

¹ Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago⁴.

² In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può superare 65 dB(A).

1 RS 748.215.3

2 RS 0.748.0

3 RS 814.318.142.1

4 RS 0.748.0

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli autogiri non possono essere utilizzati per l'istruzione di base.

Art. 5 lett. a^{bis}

L'UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/2012⁵ o dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago⁶:

^{a^{bis}} per gli autogiri e i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d'emissione stabiliti agli articoli 3a e 3b;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

⁵ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 2 lett. a.

⁶ RS **0.748.0**